

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2011**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(BERLUSCONI)**

**e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

**(MARONI)**

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2003**

---

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003,  
n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5
Testo del decreto-legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, riveste carattere di straordinaria necessità ed urgenza in considerazione della situazione di crisi occupazionale di grandi aziende sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria; tali situazioni, infatti, in assenza di adeguati ed immediati interventi, potrebbero comportare gravi ricadute per l'occupazione dei lavoratori coinvolti.

Pertanto il Governo ritiene necessario prevedere, nell'ambito di specifici contratti collettivi stipulati entro un determinato periodo temporale (fino al 30 aprile 2003), alcuni benefici per l'impresa acquirente, diretti ad agevolare, previo accordo delle parti interessate e tenuto conto dello stato di crisi della società ceduta, la ricollocazione dei lavoratori. In particolare il decreto prevede la facoltà per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concedere, nel limite massimo complessivo di 550 lavoratori, ai datori di lavoro acquirenti di imprese con un numero di dipendenti superiore alle 1000 unità

sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Tali benefici consistono:

- in un contributo mensile pari al 50 per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta a ciascun lavoratore in caso di messa in mobilità;

- in una minor quota di contribuzione (pari a quella prevista per gli apprendisti) a carico del datore di lavoro per i primi diciotto mesi.

Viene tuttavia stabilita una specifica condizione ostativa all'accesso ai predetti benefici. Nel richiamare infatti l'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 febbraio 1991, n. 223, si dispone che non possano accedere ai benefici stessi le imprese acquirenti che presentino aspetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero siano in rapporto di collegamento o controllo, con le imprese cedute.

## RELAZIONE TECNICA

Dai dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i benefici interesseranno situazioni di crisi aziendale con riferimento a 550 lavoratori

*Valutazione del costo per 550 lavoratori*

## 1) Beneficio contribuzione ridotta x 18 mesi

Retribuzione annua presunta 19.500 euro	
percentuale sgravio contributi datore lavoro (industria con più di 50 dipendenti)	
sgravio contributivo capitaro (34 per cento di 19.500)	6.630 euro
Marca apprendista (2,81 euro x 52 settimane)	146,12 euro
sgravio capitaro netto	6.484 euro

6.484 x 550	3.566.134 euro +
beneficio per ulteriori 6 mesi	<u>1.783.067 euro</u> =

TOTALE 5.349.201 euro

## 2) Beneficio 50 per cento indennità di mobilità

Mobilità <i>pro-capite</i> presunta 1° anno	10.779 euro	(898,27x12)
beneficio 50 per cento	5.390 euro	

5.390 x 550	2.964.291 euro +
beneficio medio per ulteriori 6 mesi 80 per cento di 2.964.291/2	<u>1.185.716 euro</u> =

TOTALE 4.150.007 euro

Beneficio complessivo per 18 mesi 9.499.208 euro

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 39 del 17 febbraio 2003*

## **Disposizioni urgenti in materia di occupazione**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi per fronteggiare la crisi occupazionale delle imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativamente ad imprese sottoposte a tali procedure ed aventi un numero di dipendenti superiore alle 1000 unità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere, nel limite massimo complessivo di 550 lavoratori, ai datori di lavoro acquirenti i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, purchè sussistano le seguenti condizioni:

a) che l'imprenditore acquirente non possenga le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il recupero occupazionale di lavoratori.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di 9,5 milioni di euro a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI - MARONI - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

